

**Tribunale Ordinario di Pescara****Sezione Civile***Ufficio Fallimenti e procedure minori***IL GIUDICE DESIGNATO**

Letta la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento depositata nell'interesse di [REDACTED] in data 31/05/2022;

rilevato che il piano prevede: 4 ipotesi di soddisfacimento che ipotizzano, progressivamente: l'utilizzo del ricavato dalla vendita dell'immobile di proprietà della debitrice e già oggetto di aggiudicazione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED], nonché dall'acquisizione delle quote della società [REDACTED] s.r.l. (ipotesi 1) ovvero dell'azienda ad essa riferita ovvero ed in aggiunta il recupero dei crediti vantati dalla [REDACTED] (ipotesi 2,3,4);

in ogni caso, l'attivo ricavato sarà destinato ai creditori nel modo seguente: - pagamento integrale delle spese di procedura pari: ad euro €45.666 per compenso OCC, €8700 per compenso legale che ha assistito la debitrice nella proposizione del ricorso, €4.504 per il compenso previsto in favore del dr. [REDACTED], advisor; pagamento integrale del privilegio per crediti professionali vantati dall'avv. [REDACTED] e dal dr. [REDACTED] nonché da [REDACTED]; pagamento parziale dei rimanenti creditori privilegiati [REDACTED] ed [REDACTED] in una percentuale variabile tra il 47% e l'85%; nessun pagamento per i creditori chirografari;

considerato che, ai sensi dell'art. 8 della l 3/2012, il piano deve avere ad oggetto "la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri";

ritenuto, pertanto, che la funzione economica dell'istituto in parola non può prescindere dalla previsione di un soddisfacimento sia pure diversificato che coinvolga tutti i creditori con titolo anteriore al deposito del ricorso e nel rispetto delle cause di prelazione così come previsto per l'analogo istituto del concordato preventivo rispetto al quale la Suprema Corte ha più volte sottolineato la funzione economica rappresentata



dalla "gestione della crisi con il soddisfacimento di tutti i crediti in un lasso di tempo ragionevolmente breve" (*ex plurimis* S.U. Cass. n. 1521/13).

Ritenuto, quindi, che la proposta di accordo proposta dalla ricorrente non sia ammissibile perché non prevede alcuna percentuale di pagamento dei creditori chirografari, a nulla rilevando che l'alternativa liquidatoria non consentirebbe nemmeno il pagamento integrale dei creditori privilegiati dal momento che la regola espressa nel comma 2° dell'art 12 della l. 3/2012, a tenore del quale il piano dev'essere omologato se si accerta che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, opera nell'ipotesi di contestazione della convenienza del piano (rimessa alla valutazione dei creditori non aderenti esclusi o da qualunque altro interessato) ma non legittima la totale pretermissione dei creditori chirografari siccome trattasi di questione di ammissibilità della proposta medesima che, come sopra evidenziato, deve aver per oggetto la soddisfazione dei crediti.

Considerato, in ogni caso, che: la proposta prevede un'imponente falcidia di una parte dei creditori titolari di privilegio mobiliare (mentre i creditori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] verrebbero soddisfatti per l'intero) senza però spendere una sola parola sulle ragioni per cui si sia giunti ad ipotizzare, per gli altri creditori, una decurtazione siffatta.

Il privilegio mobiliare, lo si ricorda per completezza, è una causa legittima di prelazione che come tale può subire la falcidia nell'ambito del valore di mercato dei beni su cui tale garanzia insiste, beni tra cui va senz'altro annoverato il danaro bene mobile per eccellenza.

Tanto ciò è vero che anche l'apporto di finanza terza, se può portare alla deroga dell'ordine legittimo delle cause di prelazione non può di certo superare la regola appena sopra esposta che impone di soddisfare il creditore prelatizio almeno per il valore dei beni su cui insiste la garanzia e mai per meno (art. 7 L 3/2012).

Inoltre e come noto, in tema di privilegio generale sui beni mobili dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, in caso di plurimi incarichi svolti dal professionista il termine temporale degli "ultimi due anni di prestazione" previsto dall'art. 2751 bis, comma 1 n. 2, c.c., va riferito al complessivo rapporto professionale,



sicché restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto.

Ebbene, neppure il gestore, nella relazione depositata, ha chiarito in quali termini sia possibile riconoscere il privilegio generale mobiliare in favore di entrambi i professionisti [REDACTED] e [REDACTED] (soddisfatti, lo si ricorda e differentemente dagli altri creditori privilegiati mobiliari al 100%); vero è che per entrambi i professionisti si quantificano crediti che poi verrebbero soddisfatti con il grado privilegiato per somme grandemente inferiori ma occorre che il professionista chiarisca le ragioni di tale quantificazione, al fine di consentire un controllo effettivo in termini di legittimità nella materia della graduazione dei privilegi (cfr pag 27 relazione).

Infine, dubbi si nutrono in ordine alla prededucibilità del compenso riconosciuto all'advisor [REDACTED]; trattasi invero di spesa non necessaria e neppure prevista dalla legge al fine della proponibilità del ricorso che, come noto, è depositato con l'ausilio dell'OCC e l'assistenza del legale, senza considerare che la proponente neppure ha quantificato o comunque considerato in termini di appostamento di un fondo rischi le spese legali necessarie per il recupero dei crediti vantati dalla [REDACTED] né sono stati calcolati o previsti gli interessi in favore dei privilegiati per i quali è pure previsto il soddisfacimento non immediato.

Ritenuto pertanto che non possa procedersi alla fissazione di udienza per l'omologa dell'accordo per tutti i rilievi sopra esposti;

rilevato che la richiedente ha formulato in via subordinata di accedere, sussistendone i presupposti, alla procedura di liquidazione del proprio patrimonio per la durata di un quadriennio;

considerato che la liquidatoria consentirà alla ricorrente: - di utilizzare parte dei redditi da lavoro per soddisfare i propri fabbisogni primari; - a tal proposito si precisa che il fabbisogno mensile è quantificato in € 900 (cfr relazione gestore) non tenendo conto di eventuali imprevisti e spese straordinarie, pertanto, è ipotizzabile un accantonamento mensile da sottrarre al reddito da lavoro della ricorrente;

-l'art. 14-ter, comma 6, lett. b), infatti, dispone che "non sono compresi nella liquidazione... b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di



quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice". Pertanto il reddito derivante dall'attività professionale espletata non è utilizzabile nell'ambito della procedura liquidatoria, se non per la parte eccedente quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia (del resto il legislatore non rinvia all'art. 545 c.p.c. sicché il parametro di valutazione degli importi necessari al mantenimento non può essere rappresentato dalla quota di 1/5 dell'emolumento, ma deve essere determinato di volta in volta dal giudice sulla base della documentazione prodotta ex artt. 14-ter, comma 2, e 9, comma 2,1, 3/2012);

Rilevato che:

la debitrice non possiede altri beni mobili o immobili oltre a quelli offerti in liquidazione;

nell'effettuare la disamina della domanda ex art. 14 ter dei L3/12 deve darsi atto che l'iter procedimentale si è svolto regolarmente;

la debitrice ricorrente non svolge attività di impresa, come è stato chiarito e documentato dal gestore essendo la stessa libera professionista;

non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett a) e b);

Osservato che:

nella relazione particolareggiata è stato pure evidenziato come la documentazione prodotta abbia consentito al professionista di ricostruire esattamente la situazione debitoria del nonché la sua situazione economico patrimoniale;

comunque, nel nostro caso, non manca l'utilità della nomina del Liquidatore, poiché gli è demandato il compito non solo di provvedere al recupero dell'attivo che possa determinarsi nel quadriennio, ma anche di accertamento dei crediti, di riconoscimento dei diritti di prelazione, nonché di predisposizione dei piani di riparto.

Nelle descritte circostanze, ad ogni modo, non sembra lecito prevedere una durata della procedura che si protragga oltre il quadriennio - periodo alla cui durata l'odierno ricorrente non sembra derogare - sulla base della considerazione che nessun aspetto contenutistico dell'attività liquidatoria è rimesso alla scelta del richiedente, sicché l'assetto normativo non sembra consentire il superamento dei limiti di tempo previsti per acquisire de jure gli eventuali beni sopravvenuti, ai sensi degli artt. 14/quinquies co.ult.



e 14/undecies Lg. cit.; una diversa lettura determinerebbe un ingiustificato pregiudizio a scapito dei creditori successivi, i cui diritti nei confronti dell'obbligato "sovraindebitato" siano sorti per causa posteriore all'apertura del relativo procedimento: invero, essi resterebbero comunque privi - una volta pure decorso tale quadriennio - della facoltà di agire esecutivamente sui beni del debitore medesimo.

Invero, tenuto conto dell'esigenza di nominare un Liquidatore dei beni in possesso dei requisiti di cui all'art.28 L.F., nulla osta alla relativa designazione nella persona dell'avv. Paolo Andreucci ciò in quanto trattasi dello stesso professionista attualmente incaricato del ruolo di Gestore della Crisi e quindi in possesso degli elementi di conoscenza necessari nel nostro caso; seguono per legge tutti gli effetti tipici, derivanti dall'avvenuta ammissione della procedura di Liquidazione del patrimonio per "sovraindebitamento", qui promossa dall'odierna ricorrente.

La procedura di liquidazione di cui alla domanda proposta in via subordinata può, pertanto, dichiararsi aperta con gli effetti esposti.

P.Q.M.

Nel procedimento di cui al n. 2/2022 pronunciando ai sensi degli artt. 14/quinqies co.1 L. n. 3 del 2012

il Giudice così dispone:

Dichiara AMMISSIBILE il programma di liquidazione ex art.14/ter L. n. 3 del 2012, presentato da [REDACTED] con il Gestore della Crisi da Sovraindebitamento nominato nella persona dell'avv. Paolo Andreucci presso l'OCC dell'ordine degli Avvocati di Pescara;

II) Rilevata la competenza del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 9 L. n. 3 del 2012;

III) Rilevato che la proponente non risulta assoggettabile a procedure concorsuali;

IV) dispone che ove non presente vada allegato l'inventario completo con l'indicazione dei beni del debitore (sebbene tale dato possa ricavarsi dalla relazione particolareggiata depositata dal suddetto gestore) con tutte le indicazioni previste dall'art. 14/ter co.3 L. n. 3 del 2012;

V) Vista la produzione dell'elenco dei creditori riscontrabili, con indicazione dei diritti da ciascuno di essi vantato;



VI) Rilevato che il Gestore della Crisi - con apposita relazione particolareggiata, depositata in atti - ha formulato il proprio giudizio positivo riguardo la completezza e l'attendibilità della documentazione suddetta;

VII) Visto ed applicato l'art. 14/quinqies della L. n. 3 del 2012 - dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio dell'odierna ricorrente di cui alla domanda proposta in via subordinata;

VIII) Nomina alla funzione di Liquidatore ai sensi dell'art.14/quinqies co.2 L. n. 3 del 2012 -l'avv. Paolo Andreucci designato presso l'OCC sopra indicato riguardo l'intero patrimonio della debitrice sovraindebitata, [REDACTED] secondo quanto sopra precisato della premessa motivazione, con l'eventuale integrazione di legge entro il quadriennio, come previsto dall'art. 14/undecies L. n. 3 del 2012;

IX) Si dà atto che il programma di liquidazione dei beni dei debitori richiedenti - della durata di un quadriennio - prevede: *a) il pagamento integrale delle spese in prededuzione; *b) il pagamento nella misura massima possibile dei crediti ulteriori, secondo le rispettive cause di prelazione eventualmente riconosciute;

X) Dichiara sospesi gli interessi, ex art.14/ter co.ult., disponendo inoltre che - fino al momento in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo, ai sensi dell'art.,14/novies co. ult. L. n. 3 del 2012 - non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive; né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

XI) Si dà atto che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art.4/duodecies, co.1, L. n. 3 del 2012;

XII) Si dà atto che, ai sensi dell'art.14/ter, co. 6, L. n. 3 del 2012, non sono compresi nella liquidazione: *a) i crediti considerati impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.; *b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, ovvero gli stipendi, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto indicato nella premessa motivazione, con l'obbligo di versare l'eventuale eccedenza al Liquidatore, qualora si realizzi entro il prossimo quadriennio il superamento del limite indicato di Euro 900 mensili;



XIII) Si dà atto che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art.14/quinquies, co.3, L. n. 3 del 2012;

XIV) Si dà atto che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art.14/quinquies, co.2, lett. e) L. n. 3 del 2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al realizzo;

XV) Dispone che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Pescara (con esclusione della relazione particolareggiata del gestore e comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e s.m.i., ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione e di qualsivoglia divulgazione al di fuori dell'ambito strettamente processuale) nonché trasmessi - a cura del nominato Liquidatore - ai creditori indicati nella domanda in esame;

XVI) Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore del ricorrente ed al nominato Liquidatore.

Pescara 5.7.2022

Il Giudice designato

- Domenica Capezzerà -

